



Direzione generale
Cinema e audiovisivo



ISTITUTO PER
IL CREDITO
SPORTIVO

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO DEL

MINISTERO DELLA CULTURA

E

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO, con sede in Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00186 Roma (di seguito: “**DGCA**”), nella persona del Direttore Generale, dott. Nicola Borrelli

E

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, con sede in Via Giambattista Vico n. 5 - 00196 Roma, ente di diritto pubblico con gestione autonoma con sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, iscritto all'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia, cod. fisc. e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma 00644160582, P.I. 00919631002 (di seguito: “**ICS**” o l’“**Istituto**”), nella persona del Presidente, Andrea Abodi;

(di seguito indicate anche come le “**Parti**”)

VISTI

Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, che prevede che “*Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»*”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”;

il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante “*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*”;

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni;

PREMESSO CHE

- a) ICS, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport e della cultura, è un'impresa bancaria pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, esercitando l'attività bancaria in qualsiasi forma e ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di esse;
- b) nell'esercizio delle richiamate attività, ICS opera con ogni soggetto pubblico o privato che persegua finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali;
- c) l'Istituto finanzia ogni altra attività e investimento connessi al settore dello sport e delle attività culturali e, nei limiti consentiti dall'ordinamento, può costituire imprese o assumere partecipazioni al capitale di imprese strumentali alla propria attività od operanti nei predetti settori;
- d) ICS inoltre svolge, direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport e della cultura, nonché qualsiasi altra attività consentita alle banche;
- e) l'Istituto gestisce, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, lett. b), del proprio Statuto:
 - i. il Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (di seguito: "**Fondo FCI**");
 - ii. il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, di cui alla legge n. 289 del 2002, finalizzato al rilascio di garanzie sui mutui contratti da società e associazioni sportive ed ogni altro soggetto che persegua, anche indirettamente, finalità sportive ad esclusione degli enti territoriali (di seguito: "**Fondo FG**", e insieme al Fondo FCI, "**Fondi Speciali Sport**");
- f) ICS gestisce e amministra a titolo gratuito e in gestione separata, il fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolato in due comparti, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo 9 dicembre 2020, n. 572, finalizzati rispettivamente:

- i. alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti relativi a interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (“Fondo FCI Cultura”);
 - ii. alla concessione di garanzie per i finanziamenti relativi a interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (“Fondo FG Cultura”, e, insieme al Fondo FCI Cultura, “Fondi Speciali Cultura”);
- g) DGCA opera ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, promuovendo e sostenendo il cinema e l’audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, attraverso le agevolazioni fiscali (*tax credit*), il riconoscimento dei contributi automatici e selettivi, nonché la corresponsione dei contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica;
- h) in particolare, ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220, DGCA assegna i contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive in base ai risultati economici, culturali e artistici di ciascuna delle opere prodotte o distribuite. Gli importi complessivamente accreditati costituiscono il fondo potenziale dell’impresa, a valere sul quale sono erogati i contributi automatici alla medesima impresa per sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche o audiovisive di nazionalità italiana;
- i) inoltre, ai sensi dell’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, DGCA concede i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, in base alla valutazione di esperti di nomina ministeriale;

CONSIDERATO CHE

- 1) ICS, nell’ambito della propria attività, promuove uno sviluppo sostenibile delle attività culturali anche attraverso la corretta impostazione dei progetti di investimento in tale settore per favorire il reperimento di risorse e capitali da parte di terzi, in coerenza con i corretti parametri di creazione di valore, funzionalità tecnica e bancabilità, sia in termini di sostenibilità, sia di redditività attese;
- 2) l’attività svolta da DGCA è orientata a promuovere e valorizzare le produzioni audiovisive nazionali attraverso, *inter alia*, la concessione dei sopracitati contributi automatici e selettivi, previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 e disciplinati dai rispettivi decreti attuativi;

- 3) ICS è interessato ad avviare una collaborazione con DGCA, finalizzata a sviluppare attività coerenti con la propria vocazione istituzionale, ponendo la cultura, unitamente allo sport, come strumento di inclusione sociale e di crescita formativa, individuale e collettiva;
- 4) le Parti intendono pertanto stipulare il presente Protocollo di intesa per disciplinare una collaborazione in relazione ai progetti e alle operazioni di anticipazioni nel settore del credito per le attività culturali in favore dei beneficiari dei citati contributi al settore audiovisivo.

Quanto sopra premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Finalità e oggetto del Protocollo)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Con il presente Protocollo le Parti, in coerenza e nei limiti delle proprie prerogative istituzionali, dei rispettivi statuti e delle norme e regolamenti ai medesimi applicabili, intendono favorire la reciproca collaborazione per sostenere il settore delle produzioni di contenuti audiovisivi e cinematografici, anche attraverso l'offerta da parte di ICS di prodotti e servizi bancari a favore dei beneficiari, a titolo di anticipazione del credito.
3. L'esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo è effettuata da ciascuna Parte a titolo gratuito e nel rispetto delle proprie prerogative istituzionali, senza alcuna finalità di natura commerciale.

Articolo 2

(Termini e condizioni per l'accesso alle anticipazioni)

1. Nell'ambito dell'offerta da parte di ICS di prodotti e servizi bancari a favore dei beneficiari, l'istituto valuterà di volta in volta i termini, le modalità e le condizioni per le eventuali anticipazioni nella misura massima del 90% dei contributi concessi alle società di capitale con decreto del Direttore generale di DGCA, ai sensi della normativa di settore citata in premessa. Le eventuali anticipazioni avranno una durata massima di mesi 18.
2. L'analisi istruttoria, la determinazione delle condizioni economiche e l'eventuale accoglimento delle singole richieste di anticipazione presentate da parte dei beneficiari, il perfezionamento delle garanzie che li assistono,

nonché l'erogazione delle stesse o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, avviene a esclusivo, autonomo e insindacabile giudizio di ICS, in conformità ai principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della normativa vigente e delle proprie procedure operative, senza alcuna forma di automatismo o vincolo nella messa a disposizione del credito e per l'importo che lo stesso Istituto riconoscerà come congruo.

3. Il presente Protocollo non può in alcun modo essere interpretato né costituisce un impegno a concedere, perfezionare o erogare finanziamenti o concedere anticipazioni da parte dell'Istituto.

4. Le Parti convengono che:

a) le anticipazioni potranno essere concesse ed eventualmente erogate a giudizio autonomo, discrezionale e insindacabile di ICS, previa specifica decisione adottata dagli organi deliberanti di ICS, nel rispetto delle politiche di rischio tempo per tempo adottate da ICS, delle soglie e dei limiti prudenziali della normativa di vigilanza, e potranno pertanto essere soggette a variazioni unilaterali e insindacabili da parte di ICS;

b) qualsiasi eventuale impegno relativo alle anticipazioni sarà autonomamente e discrezionalmente deciso dagli organi deliberanti di ICS.

5. Il tasso di interesse è definitivamente determinato in sede di stipula del contratto di anticipazione, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento della stipula, per la tipologia dei soggetti richiedenti e/o delle anticipazioni oggetto del contratto.

Articolo 3

(Coordinamento delle attività)

Le Parti riconoscono l'importanza di un coordinamento integrato e complementare degli schemi di aiuto e degli strumenti finanziari gestiti e/o attuati rispettivamente dalle Parti attivando le possibili sinergie per favorire una più efficiente pianificazione nell'utilizzo di ulteriori eventuali fondi europei e statali.

Articolo 4

(Impegni)

1. DGCA e ICS daranno notizia del presente Protocollo attraverso i propri canali istituzionali e, in particolare, sul proprio sito internet, con la

pubblicazione del Protocollo sottoscritto dalle Parti.

2. DGCA si impegna a fornire a ICS tutte le informazioni utili per un corretto inquadramento delle condizioni di assegnazione e/o riconoscimento afferenti ai contributi oggetto di eventuale anticipazione (entità, termini e condizioni di erogazione, decadenza e revoca, ecc.).
3. DGCA si impegna a fornire tempestivamente ad ICS tutte le informazioni inerenti ai crediti oggetto di anticipazione e che possano in qualsiasi modo ledere le ragioni di credito di ICS.
4. A tal fine, in relazione ai contributi di importo pari o superiore a euro 150.000 e che potrebbero formare oggetto di successiva anticipazione da parte di ICS, DGCA si impegna a richiedere, direttamente o tramite soggetti terzi (ivi inclusa Cinecittà S.p.a.) che, per legge e/o convenzione, fossero coinvolti nella gestione finanziaria dei contributi, l'informazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e ad inviarla, nei casi di rilascio, prima che l'Istituto sottoscriva i relativi atti di anticipazione dei contributi.
5. In caso di revoca o decadenza dei contributi, DGCA non è responsabile dell'eventuale mancata restituzione delle somme oggetto di anticipazione.

Articolo 5

(Attività di erogazione)

1. ICS, una volta esaurita l'attività di istruttoria delle singole richieste dei beneficiari, potrà a proprio insindacabile giudizio perfezionare i relativi contratti di anticipazione. In tal caso ICS provvederà a notificare a mezzo PEC il mandato irrevocabile all'incasso dei contributi a DGCA che riconoscerà ICS quale unico mandatario del credito oggetto di anticipazione. Il riconoscimento di ICS quale unico mandatario del credito è ammessa anche in relazione all'erogazione di contributi automatici, non configurando il mandato all'incasso la fattispecie di cui all'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 15 luglio 2021, n. 251.
2. Ciascuna Parte, in aderenza allo spirito collaborativo del presente Protocollo, si impegnerà a svolgere, per quanto di propria competenza, eventuali ulteriori adempimenti necessari per il corretto perfezionamento dei contratti di anticipazione.

Articolo 6
(Attività di analisi)

Le Parti si impegnano ad avviare, in coerenza e nei limiti della rispettiva missione istituzionale, un'attività comune di analisi tecnica volta ad individuare elementi utili allo sviluppo della sostenibilità finanziaria degli investimenti nel settore dell'audiovisivo, nonché all'identificazione di criteri di sostenibilità sociale specificamente riferiti a tale settore.

Articolo 7
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail e/o PEC ai seguenti indirizzi:

- per DGCA, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00186 Roma

E-mail: dg-ca@cultura.gov.it;

PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it

- per ICS, Via Giambattista Vico n. 5, 00196 - Roma

E-mail: direzionegenerale@creditosportivo.it

PEC: creditosportivo@legalmail.it

Articolo 8
(Durata e recesso)

Il presente Protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo, previa comunicazione da trasmettere a mezzo PEC all'altra Parte. Sono fatti salvi i contratti *medio tempore* conclusi sulla base del presente Protocollo.

Articolo 9
(Modifiche)

Il presente Protocollo può essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi.

Articolo 10
(Riservatezza)

Tutti i dati, documenti o altri materiali scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo dovranno essere considerati come informazioni riservate non divulgabili a terzi, salvo che per obbligo di legge o se richiesto dalle competenti autorità o previo espresso consenso dell'altra Parte. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo. Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Protocollo.

Articolo 11
(Privacy)

L'eventuale trattamento di dati personali derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo dovrà essere effettuato da ciascuna Parte esclusivamente per quanto espressamente previsto dal presente Protocollo e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 196 del 2003, al Regolamento (UE) 2016/679, nonché ad ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui i provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte, in caso di trattamento di dati personali, è considerata autonoma titolare del trattamento nel rispetto delle citate disposizioni.

Articolo 12
(Utilizzo dei marchi)

Le Parti convengono che non è consentito in alcun modo l'utilizzo di marchi, loghi o segni distintivi dell'altra Parte, senza preventiva autorizzazione scritta.

Articolo 13
(Modello Organizzativo e Codice Etico)

DGCA prende atto del Codice Etico, Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e Piano Anticorruzione, di ICS reperibili sul sito internet www.creditosportivo.it/amministrazione trasparente, osservando le prescrizioni in esse contenute e la normativa di riferimento. Le Parti, inoltre, dichiarano di conoscere il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62. L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni contenute nei Codici Etici e/o nel Piano Anticorruzione e/o del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (quest'ultimo con esclusivo riferimento a DGCA) comporterà un inadempimento grave dei presenti obblighi

e legittimerà l'altra Parte a richiedere la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con effetto immediato.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo supera ogni eventuale precedente intesa tra le Parti avente il medesimo oggetto.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Protocollo, si applica la normativa vigente in materia.
3. Le parti non risponderanno in alcun modo e senza eccezione alcuna per fatti e/o pretese e/o danni di qualsiasi genere che possano derivare dall'attuazione del presente Protocollo di Intesa o che siano allo stesso riconducibili né risponde per fatti e/o pretese e/o danni causalmente riconducibili all'attività di una delle parti posti in essere nei confronti di terzi comunque denominati.
4. Nelle ipotesi di recesso di una Parte dal presente Protocollo, l'altra Parte rinuncia, fin d'ora, a pretese risarcitorie e/o indennizzi e/o rimborsi, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave.
5. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che al presente Protocollo non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile in quanto tutto il testo è stato negoziato tra le parti.

Articolo 15

(Foro competente)

Tutte le eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Protocollo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio di Roma.

Roma, _____ 2022

Letto, confermato e sottoscritto

Per DGCA,

Direttore Generale - Nicola Borrelli

Per ICS,

Presidente Andrea Abodi